

ACCORDO DI SPERIMENTAZIONE

Proof of Concept (POC) per la verifica dei reclami di seconda istanza mediante tecnologie di Intelligenza Artificiale

Tra **Autorità di regolazione dei trasporti**, con sede in Torino, Via Nizza 230, C.F. _____, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Autorità” o “ART”)

E _____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Operatore”), congiuntamente denominate le “Parti”.

Premesse

- l’Autorità ha pubblicato una call esplorativa finalizzata alla realizzazione di un *Proof of Concept* (POC) volto alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche basate su tecniche di Intelligenza Artificiale per la verifica della coerenza dei reclami presentati tramite il Sistema Telematico di acquisizione dei reclami (SiTe);
- L’Operatore ha presentato manifestazione di interesse ed è stato selezionato per la fase di sperimentazione;
- il presente accordo di sperimentazione è a titolo non oneroso e non costituisce affidamento di prestazioni neppure a titolo gratuito e per sua stessa natura è da considerarsi un contratto escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento della fase sperimentale del *Proof of Concept* (POC), finalizzato alla verifica tecnica della soluzione proposta dall’Operatore per l’analisi e classificazione dei reclami di seconda istanza.

L’attività ha carattere esclusivamente tecnico-valutativo e non comporta l’adozione di decisioni automatizzate nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Autorità.

Articolo 2 – Natura gratuita e assenza di affidamento

Il presente Accordo è stipulato a titolo gratuito.

L'Operatore svolge le attività previste assumendone integralmente i costi, senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo.

La sottoscrizione del presente Accordo non comporta alcun obbligo per l'Autorità di procedere all'implementazione della soluzione né attribuisce all'Operatore alcuna posizione di vantaggio nell'ambito di eventuali e successive procedure di affidamento di servizi correlati alle prestazioni di cui al presente accordo.

Articolo 3 – Durata

La durata della sperimentazione è stabilita in un massimo di 14 settimane dalla data di avvio operativo, salvo eventuale proroga concordata tra le Parti.

L'Autorità può interrompere anticipatamente la sperimentazione in qualsiasi momento, per motivi organizzativi o tecnici, senza che ciò comporti responsabilità o obblighi risarcitori.

Articolo 4 – Dataset e modalità di utilizzo

L'Autorità mette a disposizione dell'Operatore un dataset costituito da reclami annotati e relativa documentazione, esclusivamente per lo sviluppo, test e validazione del POC.

È espressamente vietato:

- riutilizzare i dati per finalità diverse dalla sperimentazione;
- integrare i dati in archivi aziendali permanenti;
- utilizzare i dati per l'addestramento generalizzato di modelli destinati ad altri clienti;
- conservare copia dei dati oltre la durata della sperimentazione.

Al termine del POC, l'Operatore dovrà restituire o cancellare integralmente i dati e fornire attestazione scritta di avvenuta distruzione.

Articolo 5 – Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Operatore è nominato Responsabile del trattamento per le sole attività necessarie allo svolgimento del POC.

L'Operatore si impegna a:

- trattare i dati esclusivamente secondo le istruzioni dell'Autorità;

- adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR;
- garantire la riservatezza del personale autorizzato;
- notificare eventuali violazioni dei dati personali entro 24 ore dalla scoperta;
- cooperare con l’Autorità nell’adempimento degli obblighi normativi.

Il ricorso a sub-responsabili è ammesso solo previa autorizzazione scritta dell’Autorità.

È vietato il trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Articolo 6 – Sicurezza informatica e NIS2

L’Operatore si impegna ad adottare misure di sicurezza coerenti con i principi della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), garantendo la protezione della disponibilità, integrità e riservatezza dei dati trattati.

Qualsiasi incidente di sicurezza che possa incidere sul POC dovrà essere comunicato all’Autorità immediatamente e comunque entro 24 ore dalla rilevazione.

Articolo 7 – Verifiche e audit

L’Autorità può richiedere in qualsiasi momento evidenze documentali delle misure di sicurezza adottate e può effettuare verifiche sugli ambienti utilizzati per il POC, nel rispetto dei principi di proporzionalità e riservatezza.

Le Parti si impegnano a partecipare a riunioni tecniche periodiche di monitoraggio della sperimentazione.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale

I dataset e le annotazioni restano di esclusiva titolarità dell’Autorità.

Il know-how e le tecnologie preesistenti dell’Operatore restano di sua proprietà.

Il presente Accordo non comporta alcuna cessione automatica di diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 9 – Responsabilità

L’Operatore risponde integralmente di eventuali violazioni normative, trattamenti illeciti o carenze di sicurezza imputabili al proprio operato.

L’Operatore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Autorità da sanzioni, richieste risarcitorie o danni derivanti da tali violazioni.

Articolo 10 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Luogo e data _____

Per l'Autorità

Per l'Operatore